

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Programma di azione per la realizzazione del cielo unico europeo e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce il quadro per la realizzazione del cielo unico europeo

(2001/C 362 E/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2001) 123 def. — 2001/0060(COD)

(Presentata dalla Commissione l'11 ottobre 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quando segue:

- (1) La realizzazione della politica comune dei trasporti esige un sistema di trasporti aerei efficace, che permetta l'esercizio in condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto aereo, agevolando così la libera circolazione dei beni, delle persone e dei servizi e garantendo la mobilità dei cittadini europei.
- (2) Il Consiglio europeo ha invitato la Commissione a presentare proposte concernenti la gestione dello spazio aereo, del traffico aereo e dei flussi di traffico, fondandosi sui lavori del Gruppo ad alto livello costituito dalla Commissione e composto dalle autorità civili e militari preposte alla navigazione aerea negli Stati membri, gruppo che ha consegnato la propria relazione nel novembre 2000.
- (3) Il corretto funzionamento del sistema di trasporto aereo esige servizi di navigazione aerea che consentano un uso ottimale dello spazio aereo europeo, soddisfacendo al contempo ai compiti loro assegnati di interesse economico globale, nel rispetto del trattato.
- (4) Il corretto funzionamento del sistema di trasporto aereo esige inoltre nel traffico aereo un elevato e uniforme livello di sicurezza di cui sono responsabili i servizi di navigazione aerea.
- (5) Per tutte queste ragioni, e per estendere il cielo unico al maggior numero possibile di Stati europei, la Comunità deve prefiggersi obiettivi comuni e un programma di azione che veda impegnati la Comunità, i suoi Stati mem-

bri ed i vari soggetti economici, per realizzare un solo spazio europeo unitario: il cielo unico, tenendo conto degli sviluppi a livello paneuropeo in seno ad Eurocontrol.

- (6) Lo sviluppo dei servizi di navigazione aerea deve conformarsi agli obiettivi generali di sicurezza e di efficacia, coerentemente con i principi fissati dalla convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
- (7) È necessario perseguire, all'occorrenza, una più stretta cooperazione civile e militare, indispensabile per l'uso efficace dello spazio aereo facendo ricorso, nei limiti del possibile, ai quadri di cooperazione esistenti e agli strumenti idonei a risolvere le questioni relative al traffico aereo e ai servizi di navigazione aerea a fini esclusivamente militari.
- (8) Conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciatosi nell'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento, cioè la definizione delle condizioni quadro per la realizzazione del cielo unico, non possono essere realizzati in misura sufficiente dai singoli Stati membri mentre a motivo delle dimensioni transnazionali di tale azione, sono meglio conseguibili a livello comunitario, garantendo modalità di applicazione che tengono conto delle specificità locali.
- (9) Il quadro comunitario consente di introdurre una regolamentazione a tutta la Comunità, atta a rendere ottimali l'uso dello spazio aereo nel suo insieme e le prestazioni dei servizi di navigazione aerea dai quali tale uso dipende.
- (10) Questa regolamentazione riguarda tanto l'organizzazione che l'uso dello spazio aereo nonché le relative procedure, la prestazione dei servizi di navigazione aerea, anche nei suoi aspetti economici, e le apparecchiature e i sistemi di navigazione aerea, nonché le relative procedure. L'uso dello spazio aereo deve essere organizzato e gestito in base a criteri di efficienza e di massima sicurezza, per rispondere alla domanda degli utilizzatori tanto civili che militari e per permettere la ripartizione equa e non discriminatoria delle risorse fra tutti gli utilizzatori.
- (11) L'uso dello spazio aereo deve essere organizzato e gestito in maniera efficace, in completa sicurezza, per rispondere alle esigenze dell'utenza civile e militare e per consentire una ripartizione equa e non discriminatoria delle risorse tra tutti gli utilizzatori.

- (12) La prestazione di servizi di navigazione aerea deve garantire un elevato e uniforme livello di sicurezza del traffico aereo che dipende da tali servizi; i servizi in questione sono prestati al livello massimo che garantisce il miglior sfruttamento possibile delle risorse europee nello spazio aereo.
- (13) Le soluzioni tecniche e operative devono salvaguardare e aumentare il livello di sicurezza, la capacità globale del sistema, lo sfruttamento pieno ed efficace delle capacità disponibili.
- (14) Alcuni dei provvedimenti necessari alla realizzazione del cielo unico prevedono che la Commissione eserciti le competenze di esecuzione ad essa conferite, ove di ragione, dalla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 ⁽¹⁾, a fini di efficacia e rapidità; per la realizzazione del cielo unico è pertanto necessario introdurre un dispositivo di cooperazione con gli Stati membri, grazie alla costituzione di un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri che sono portavoce degli interessi civili e militari nel quale possono essere consultati esperti esterni.
- (15) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare l'adesione della Comunità all'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol); questa adesione è molto importante per la realizzazione del cielo unico paneuropeo.
- (16) Indipendentemente dall'adesione della Comunità ad Eurocontrol, la Commissione può concludere opportuni accordi per permettere ad Eurocontrol di contribuire alla preparazione della normativa comunitaria sulla navigazione aerea in Europa.
- (17) È auspicabile estendere la realizzazione del cielo unico ai paesi terzi sia nel quadro della partecipazione della Comunità europea ai lavori di Eurocontrol, qualora la Comunità europea aderisca a tale organizzazione internazionale, sia grazie ad accordi conclusi dalla Comunità con i paesi terzi.
- (18) È necessario predisporre un'assistenza alle attività della Commissione per il monitoraggio e controllo dell'applicazione dei provvedimenti necessari per la realizzazione del cielo unico, fornita in modo efficace e regolare, grazie in particolare all'esperienza degli Stati membri e di Eurocontrol.
- (19) Le prestazioni del sistema globale dei servizi di navigazione aerea a livello europeo devono essere costantemente seguite, per verificare l'efficacia dei provvedimenti adottati e per suggerirne di nuovi.
- (20) Fatto salvo il ruolo delle parti sociali nelle situazioni previste dall'articolo 138 del trattato, la Commissione può informare e consultare le parti sociali su qualsiasi provvedimento che abbia importanti ripercussioni sociali. Può

inoltre consultare il comitato del dialogo sociale, istituito con decisione 1998/500/CE della Commissione ⁽²⁾.

- (21) Per elaborare i provvedimenti necessari alla realizzazione del cielo unico è necessario consultare anche gli operatori industriali del settore; a tale scopo questi ultimi hanno facoltà di formulare pareri sulla realizzazione del cielo unico.
- (22) L'impatto dei provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento sarà valutato alla luce delle relazioni che la Commissione presenterà regolarmente.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(Obiettivo)

Oggetto del presente regolamento è la realizzazione, entro il 31 dicembre 2004, di uno spazio aereo europeo, organizzato e gestito come uno spazio unico, che presenta condizioni ottimali di sicurezza e di efficienza globale per il traffico aereo nella Comunità e garantisce un livello di capacità corrispondente alla domanda degli utilizzatori civili e militari. Tale spazio unico è denominato nel prosieguo «cielo unico».

Esso precisa gli orientamenti generali che presiedono alla realizzazione del cielo unico e specifica i settori di intervento della Comunità ed i mezzi necessari a realizzare il cielo unico, in termini di strutture, procedure e risorse, tenendo conto della missione di Eurocontrol di realizzare uno spazio aereo paneuropeo.

L'applicazione di tali orientamenti comporta l'applicazione di regole comuni in materia di sicurezza e di efficienza dei servizi di navigazione aerea, grazie a dispositivi che garantiscano la migliore utilizzazione dello spazio aereo a livello comunitario e al coinvolgimento di tutti i soggetti economici e delle parti sociali interessate.

Articolo 2

(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento per:

- a) «servizi di navigazione aerea» si intende l'insieme dei servizi di controllo del traffico aereo, compresi i servizi ausiliari di fornitura delle infrastrutture di comunicazione, navigazione e sorveglianza, dei servizi meteorologici destinati agli utilizzatori dello spazio aereo, dei servizi di ricerca e salvataggio e dei servizi di informazione aeronautica. Tali servizi sono forniti agli utilizzatori dello spazio aereo durante ogni fase del volo;
- b) «soggetti che prestano servizi di navigazione aerea» si intende qualsiasi entità, pubblica o privata, incaricata dell'esecuzione e gestione dei servizi di navigazione aerea;

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 225 del 12.8.1998, pag. 27.

- c) «traffico aereo» si intendono tutti i movimenti di aeromobili civili e statali, compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi doganali e della polizia;
- d) «utilizzatori dello spazio aereo» si intendono tutti gli aeromobili civili e statali, compresi gli aeromobili della difesa, dei servizi doganali e di polizia;
- e) «Eurocontrol» si intende l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, istituita dalla Convenzione internazionale del 13 dicembre 1960, emendata dal protocollo del 12 febbraio 1981 e riveduta dal protocollo del 27 giugno 1997.

Articolo 3

(Settori di intervento della Comunità)

1. I provvedimenti necessari a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono adottati conformemente al trattato e riguardano i seguenti settori, nel rispetto di un livello ottimale di sicurezza per la navigazione aerea:

- organizzazione e uso dello spazio aereo e relative procedure;
- prestazione di servizi di navigazione aerea, compresi i suoi aspetti economici;
- apparecchiature e sistemi di navigazione aerea e relative procedure.

2. Tali provvedimenti sono conformi agli orientamenti generali di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento.

3. Tali provvedimenti definiscono gli obiettivi e, eventualmente, i mezzi che permettono di realizzarli per garantire il rispetto del pubblico interesse.

Articolo 4

(Principi nel campo dell'organizzazione e dell'uso dello spazio aereo)

I provvedimenti relativi allo spazio aereo di cui all'articolo 3 del presente regolamento devono far sì che:

- lo spazio aereo soprastante al territorio della Comunità europea sia considerato una risorsa comune, che costituisce un continuum;
- l'uso dello spazio aereo sia flessibile, cioè non comporti segmentazioni permanenti grazie ad una durata ottimale delle segmentazioni provvisorie a fini militari;
- fatte salve le esigenze della sicurezza, della tutela dell'ambiente, della gestione dei flussi del traffico aereo, la maggior parte dei voli si effettui in linea retta tra il punto di partenza e quello di arrivo o secondo il percorso più vicino a tale linea retta;
- lo spazio aereo sia ripartito in settori di controllo del traffico aereo in funzione, a titolo prioritario, delle esigenze operative;

- la programmazione e la gestione dei flussi di traffico aereo consentano una circolazione aerea flessibile, garantendo la miglior utilizzazione delle capacità disponibili.

Articolo 5

(Principi nel settore della prestazione di servizi di navigazione aerea)

I provvedimenti relativi alla prestazione di servizi di navigazione aerea, di cui all'articolo 3 del presente regolamento devono essere tali da permettere:

- la definizione e il controllo dell'applicazione delle regole di cui all'articolo 1 del presente regolamento distintamente dall'esercizio dei servizi di navigazione aerea soggetti alle medesime regole;
- ai soggetti che prestano servizi di navigazione aerea di procedere a consultazioni formali e periodiche con gli utilizzatori dello spazio aereo sulle modalità e sul costo dei servizi di navigazione aerea, per garantire che le esigenze degli utilizzatori siano integrate nella definizione dei servizi;
- ai soggetti che prestano servizi di navigazione aerea di garantire l'adeguata trasparenza dei servizi di navigazione aerea grazie alla pubblicazione dei bilanci e di rapporti annui, e di procedere regolarmente nei loro confronti ad un audit indipendente;
- un esercizio dei servizi di navigazione aerea armonizzato per garantire l'integrazione e la coerenza delle operazioni dei soggetti che prestano servizi di navigazione aerea, degli utilizzatori dello spazio aereo e degli aeroporti;
- una più intensa cooperazione tra i soggetti che prestano servizi di navigazione aerea, aventi statuto civile, specie agevolando la formazione di raggruppamenti, costituiti da due o più soggetti;
- una cooperazione più stretta tra soggetti aventi statuto civile e militare che prestano servizi di navigazione aerea;
- un'introduzione simultanea dei nuovi servizi per tutti i soggetti del settore negli Stati membri interessati;
- uno scambio reciproco tra i soggetti che prestano servizi di navigazione aerea dei dati relativi alla situazione dei voli durante tutte le fasi di volo, per agevolare l'esercizio dei servizi di navigazione aerea; libertà di accesso a tali dati per tutti i soggetti interessati, senza discriminazioni, fatti salvi gli imperativi di sicurezza;
- grazie a disposizioni di natura economica, di favorire una maggiore efficienza della prestazione di servizi di navigazione aerea e prestazioni di servizi atte a porre in essere capacità rispondenti alla domanda;
- lo sviluppo di dispositivi destinati a incentivare l'efficienza, per suscitare nuovi investimenti nel settore e remunerare una prestazione tempestiva di servizi di alta qualità che soddisfa la domanda degli utilizzatori dello spazio aereo.

*Articolo 6***(Principi nel settore delle apparecchiature e dei sistemi di navigazione aerea)**

I provvedimenti relativi alle apparecchiature e ai sistemi di navigazione aerea, di cui all'articolo 3 del presente regolamento, devono essere tali da:

- consentire soluzioni tecniche ed operative idonee alla pianificazione ed al funzionamento unificato del sistema europeo, inclusa l'interoperabilità;
- promuovere grazie alla realizzazione del cielo unico l'introduzione di nuove soluzioni tecniche ed operative per la navigazione aerea;
- rispondere grazie allo sviluppo e convalida delle soluzioni tecniche ed operative ad esigenze comuni degli utilizzatori dello spazio aereo e tener conto delle domande di tali utilizzatori quanto alla scelta delle rotte e ai profili di volo.

*Articolo 7***(Comitato cielo unico)**

1. I provvedimenti presi a norma del presente regolamento comportano, all'occorrenza, la delega dei poteri di esecuzione a norma dell'articolo 202 del trattato e della decisione 1999/468/CE del Consiglio ⁽¹⁾, e in particolare degli articoli 3, 5 e 6. A tal fine la Commissione è assistita da un comitato, denominato Comitato cielo unico, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. I servizi della Commissione svolgono le funzioni di segreteria.

2. Ciascuno degli Stati membri designa due rappresentanti e due supplenti.

3. I paesi terzi vincolati da accordi in campo aereo con la Comunità sono associati ai lavori del comitato secondo le modalità stabilite da detti accordi.

4. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

*Articolo 8***(Relazioni con i paesi terzi)**

Nell'elaborare i provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento, la Commissione provvede a garantire la possibilità di estendere il cielo unico ai paesi che non sono membri dell'Unione europea, nel quadro di accordi bilaterali conclusi con i paesi terzi, ovvero nel quadro dell'organizzazione internazionale Eurocontrol.

*Articolo 9***(Monitoraggio e controllo)**

1. I provvedimenti adottati nel quadro dell'articolo 3 del presente regolamento definiscono i dispositivi adeguati per assistere la Commissione nelle sue responsabilità di monitoraggio e controllo dell'applicazione delle disposizioni comunitarie adottate nei settori disciplinati dall'articolo 3, paragrafo 1, ivi compresa la costituzione di un gruppo di esperti tecnici, composto di civili e di militari.

2. I metodi di monitoraggio controllo si fondano sulla presentazione, da parte dei soggetti che prestano servizi di navigazione aerea, di regolari relazioni sull'applicazione dei provvedimenti adottati.

*Articolo 10***(Valutazioni delle prestazioni)**

La Commissione garantisce la valutazione ed il raffronto delle prestazioni della navigazione aerea, facendo ricorso, segnatamente, alla commissione per la valutazione delle prestazioni di Eurocontrol.

*Articolo 11***(Valutazione d'impatto)**

Ogni cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e per la prima volta entro il 1° luglio 2005, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla realizzazione del cielo unico. Nella sua stesura la Commissione è può chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 7. La relazione contiene una valutazione dei risultati conseguiti mediante i provvedimenti presi in applicazione del presente regolamento nei vari settori di intervento, tenendo conto degli obiettivi iniziali e delle esigenze future.

*Articolo 12***(Salvaguardia)**

Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicata l'adozione o l'applicazione, ad opera degli Stati membri, di provvedimenti motivati da ragioni di gravi disordini interni, che compromettono l'ordine pubblico, in caso di conflitto armato o tensioni internazionali gravi, che costituiscano minaccia di conflitto armato, ovvero per far fronte agli impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il [...] giorno seguente a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.